

**ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA**

**RICORSO**

Per il **Comune di Nocera Superiore** (con sede in Nocera Superiore alla via G. Matteotti n. 23 - C.F. 00231450651), in persona del Sindaco p.t. **Avv. Giovanni Maria CUOFANO**, rappresentato e difeso - giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 ed in virtù di delibera di G.C. n. 221 del 17.05.2022 - dall'**Avv. Sabato CRISCUOLO** (C.F. CRSSBT67T28H703D), congiuntamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Gallia n. 122; si indicano ex art. 136 C.P.A. i seguenti recapiti di fax: 089/2580961 e P.E.C. *criscuolo.sabato@legalmail.it*;

**contro** il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t.;

**e contro** il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.;

**e contro** la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante p.t.;

**nonché contro** il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappr.nte p.t.;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE ED**

**ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI**

**a)** del provvedimento di cui alla nota prot. n. 19864 del 04.04.2022, con cui il Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 Istruzione e Ricerca ha disposto l'esclusione della domanda di contributo presentata dal Comune di Nocera Superiore nell'ambito della procedura *"per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionale per i servizi alla famiglia"* indetta con avviso approvato con D.M. 22.03.2021;

**b)** della nota prot. n. 28410 del 02.05.2022, con cui il Ministero dell'Istruzione - Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 Istruzione e Ricerca, in riscontro all'istanza di autotutela formulata dal Comune ricorrente in data 11.04.2022, ha confermato la disposta esclusione dalla graduatoria;

**c)** della graduatoria dei Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate e del/i relativo/i provvedimento/i approvativo/i, nella parte in cui non viene incluso il progetto prodotto dal Comune di Nocera Superiore tra gli ammessi al contributo;

**d)** della *"nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8)"*, richiamata nei provvedimenti impugnati sub a) e b) che precedono, nonché, ove occorra e per quanto di ragione, se lesivi, degli altri *"chiarimenti"* emanati dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, nelle parti e per i vizi che saranno di seguito illustrati;

**e)** ove occorra, se ed in quanto lesivo, dell'avviso per la presentazione delle richieste di contributo approvato con decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della finanza locale di concerto con il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del 22.03.2021, nelle parti e per i vizi che saranno di seguito illustrati;

**f)** tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

del diritto del Comune di Nocera Superiore di essere ammesso utilmente in graduatoria per l'ottenimento del contributo di cui all'avviso approvato con D.M. 22.03.2021 per il progetto relativo alla tipologia "Centri polifunzionali per la famiglia" con CUP H41B21001960001 per un importo di € 2.381.150,00.

#### **FATTO**

**1** – La legge n. 160/2019 rubricata *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario*

*2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022'*, all'art. 1, commi 59, 60 e 61, ha previsto l'istituzione di un fondo "finalizzato ai seguenti interventi:

- *progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;*
- *progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo"* (cfr. comma 60).

Il successivo comma 61 ha stabilito che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 160 del 2019, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il

*relativo importo".*

**2** - Sulla scorta di tale previsione legislativa, è stato emanato il D.P.C.M. 30.12.2020, che, all'art. 1 ha stabilito *"in prima applicazione e in via sperimentale per il quinquennio 2021-2025, le modalità e le procedure di presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse".*

All'art. 3, il DPCM 30.12.2020 ha poi precisato che *"Per gli interventi di **costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia**, di cui al comma 2 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:*

*a) asili nido;*

*b) scuole dell'infanzia;*

*c) **centri polifunzionali per la famiglia**" (art. 3, comma 2).*

*Per gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, di cui al comma 3 dell'art. 2, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:*

*- **centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia (...)"**;*

*- **centri polifunzionali (...)"**.*

**3** - Con decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22.03.2021, è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande entro le ore 15 del 21 maggio 2021.

L'avviso pubblico, riprendendo il contenuto del DPCM 30.12.2020, ha previsto:

- all'art. 2 rubricato "Enti ammessi alla selezione": *"Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di*

*messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia";*

*- all'art. 3 rubricato "Tipologia degli interventi": "sono ammesse le candidature per i seguenti interventi:*

*1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;*

*2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare:*

*▪ centri destinati a servizi integrativi per l'infanzia: riconversione delle strutture esistenti (...)*

*▪ b) centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti (...)"*

L'art. 4 dell'avviso, poi, nel fornire indicazioni sulle modalità di compilazione della domanda di contributo, ha esplicitato che la candidatura è presentata per *"una delle seguenti finalità:*

*1. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido;*

*2. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di scuole dell'infanzia;*

*3. interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia;*

*4. interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, specificando in questo caso se si intende realizzare centri polifunzionali per la famiglia o servizi integrativi per l'infanzia".*

**4** - Nel termine assegnato, il Comune di Nocera Superiore ha presentato rituale domanda di ammissione per progetto relativo alla tipologia "Centri polifunzionali per la famiglia" con CUP H41B21001960001 per un importo di € 2.381.150,00.

L'intervento proposto prevede - in area destinata ad attrezzature pubbliche e previa

eliminazione di un fatiscente stabile comunale, già destinato ad asilo nido ma oramai dismesso ed inagibile da oltre un decennio anche perché in precarie condizioni strutturali - **la costruzione *ex novo***, all'interno di tale lotto sito alla via Matteotti, **di un centro polifunzionale per la famiglia**, per supplire alla totale assenza di tali strutture nel territorio comunale.

**5** - Con decreto interdipartimentale n. 94222 del 02.08.2021 il progetto del Comune di Nocera Superiore è stato incluso fra gli "assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento"; nel contempo, il decreto ha previsto di *"procedere alle verifiche in merito alle dichiarazioni rese in sede di partecipazione da parte dei predetti enti, subordinando l'effettiva assegnazione dei contributi all'esito positivo delle predette verifiche"*.

**6** – In tale contesto, con nota prot. n. 40277 18.10.2021, è stata attivata la fase di verifica delle dichiarazioni nei confronti del Comune ricorrente, con richiesta di produzione di alcuni documenti.

Il Comune di Nocera Superiore ha riscontrato prontamente la nota ministeriale, caricando i documenti integrativi nell'apposito portale del Ministero della Pubblica Istruzione.

**7** – Del tutto inopinatamente, però, con l'impugnata nota prot. n. 19864 del 04.04.2022, il Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato, *"all'esito delle verifiche sulla documentazione"*, l'esclusione della domanda di finanziamento del Comune di Nocera Superiore, assumendo *"che, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'avviso pubblico, sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione"*, altresì richiamando la nota di chiarimento del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (quesito n. 8), *secondo cui "l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia"*.

Palese il travisamento della natura, delle caratteristiche e della tipologia dell'intervento proposto, annoverabile tra quelli di **costruzione di un centro polifunzionali per la famiglia**, e non di ristrutturazione per riuso dell'esistente scuola (tant'è che la demolizione del precedente edificio non è neppure contemplata nel quadro economico di finanziamento).

**8** – Il Comune di Nocera Inferiore, a questo punto, ha formulato istanza di autotutela (in data 11.04.2022 prot. n. 9740) per il riesame dell'esclusione, stante l'errore di valutazione del progetto.

L'istanza è stata, però, riscontrata dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 28410 del 02.05.2022 con atto di conferma della precedente determinazione negativa, reiterando assurdamente il riferimento all'*"edificio oggetto di intervento"* che *"doveva essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia"*.

**9** – A questo punto, si impone la proposizione del presente ricorso giurisdizionale che è fondato e va accolto – previa sospensione - per i seguenti

### **MOTIVI**

**I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 E 61 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 DICEMBRE 2020) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 MARZO 2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO APPROVATO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22.3.2021 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO PALESE ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA)**

**1.1** - Dalla lettura dell'art. 1, comma 60 della finanziaria per l'anno 2020 (legge 160/2019) si evince inequivocabilmente che il fondo è stato creato per *"progetti"* di:

*"costruzione"*, *"ristrutturazione"* *"messa in sicurezza"* e *"riqualificazione"* di:

*"asili nido"*, *"scuole dell'infanzia"* e *"centri polifunzionali per la famiglia"* (comma 60, lett. a);

nonché per *“progetti”*:

*“volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati ... finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile”* (comma 60, lett. b).

La legge ha così delineato **quattro distinte azioni** (*“costruzione”, “ristrutturazione”, “messa in sicurezza” e “riqualificazione”*) aventi **ad oggetto tre distinte tipologie di intervento** e, segnatamente: *“asili nido”, “scuole dell’infanzia”, “centri polifunzionali”* (comma 60, lett. a); la legge ha poi previsto **un’ulteriore azione**, ovvero la *“riconversione di spazi”* aventi ad oggetto esclusivamente *“le scuole dell’infanzia”* (comma 60, lett. b).

Correlativamente, il DPCM 30.12.2020 ha previsto che le risorse sono stanziare *“per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”* (art. 1). Il successivo art. 2, co. II precisa altresì, in modo inequivocabile, che una parte delle somme del fondo previsto in finanziaria (560 milioni) è ripartita in diverse annualità per consentire (per quanto qui interessa) la *“costruzione”* di *“centri polifunzionali per la famiglia”*.

La norma non fa altre distinzioni, in particolare non prevede affatto (né lo prevedeva a monte il testo della finanziaria dello Stato) che per costruire un centro polifunzionale sia indispensabile l’esistenza pregressa di un “centro polifunzionale”, essendone contemplata la costruzione.

Ciò vale, semmai, per l’ipotesi, ben distinta, relativa alla destinazione degli ulteriori 140 milioni del fondo statale ad operazioni di *“riconversione” di spazi delle scuole dell’infanzia inutilizzati* per realizzare *“servizi integrativi”*, ipotesi in cui effettivamente si presuppone che il progetto abbia ad oggetto *“scuole dell’infanzia”* in disuso (comma 60, lett. b della finanziaria ed art. 2, comma 3 del DPCM 30.12.2020).

L’art. 3 del DPCM, rifacendosi a tale distinguo, non fa altro che confermare quanto si evince



dal precedente art. 2, specificando, per quanto qui interessa, che ***“Per interventi di costruzione ... di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali ... sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti: a) asili nido; b) scuole dell’infanzia; c) centri polifunzionali”***.

Quanto alla *“riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia inutilizzati”*, l’art. 3 comma 3 precisa peraltro che i “progetti” possono avere ad oggetto non solo la realizzazione di *“centri destinati a servizi integrativi”* (come previsto dall’art. 2, comma 3) ma anche *“centri polifunzionali”*, estendendo in questo modo le tipologie di intervento ammissibili su edifici (scuole dell’infanzia) dismessi.

L’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo emanato a valle del DPCM 30.12.2020 ha a sua volta rafforzato questa chiara lettura delle disposizioni presupposte (Finanziaria e DPCM) prevedendo espressamente (art. 2), per quanto qui rileva, che *“Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di ... costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ... o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”*.

L’art. 3 dell’avviso, rubricato *“Tipologia degli interventi”*, ribadisce che *“sono ammesse le candidature per i seguenti interventi:*

*1) interventi di costruzione ... di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia;*

*2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati per realizzare:*

- centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia: riconversione delle strutture esistenti ...*
- b) centri polifunzionali per la famiglia: riconversione delle strutture esistenti ...”*.

In definitiva, è assolutamente chiaro che l’impianto normativo, a monte, e quello dispositivo, a valle, abbiano attribuito agli “enti locali” la facoltà di presentare progetti per la costruzione di *“centri polifunzionali per la famiglia”*, a prescindere dall’esistenza

pregressa di un centro polifunzionale su cui intervenire.

**1.2** - In tale esatto contesto normativo, è del tutto ingiustificata ed illegittima l'esclusione disposta con i provvedimenti impugnati, secondo cui *"non sarebbero ammessi interventi su edifici aventi altra destinazione" e "l'edificio oggetto di intervento doveva essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia"*.

Né la legge, né il DPCM, né l'avviso hanno vietato che la "costruzione" di un nuovo centro polifunzionale possa essere allocata nell'ambito di un'area su cui preesistevano edifici pubblici.

Tantomeno del precedente edificio comunale è prevista la ristrutturazione o la riqualificazione, perché alla relativa demolizione fa seguito la edificazione di un fabbricato totalmente nuovo per sedime, sagoma, prospetti e tipologia di infrastruttura pubblica cui è destinato, così qualificabile ed annoverabile tra gli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3 lett. e) del DPR 380/2001.

Ed allora, addurre – come si fa nella nota ministeriale prot. n. 19864 del 04.04.2022 – che non sarebbero ammessi interventi su edifici aventi altra destinazione e che – come si indica nella nota ministeriale prot. n. 28410 del 02.05.2002 – sarebbero ammessi interventi su edifici di proprietà dell'ente locale già destinati a centri polifunzionali per la famiglia è del tutto illogico ed arbitrario: il fatto che per la nuova costruzione sia prevista la demolizione di un ex asilo nido a nulla rileva, perché si confondono nozioni che rimandano a categorie concettuali (giuridiche e fattuali) ben diverse finendo per assimilarle indebitamente.

L'avviso e, prima ancora, le norme di legge non hanno mai postulato che la costruzione di un'opera da destinarsi a centro polifunzionale presupponesse la previa esistenza di un altro edificio destinato a tale stessa funzione; né ha escluso (implicitamente o esplicitamente) che possa essere finanziata la costruzione di un centro polifunzionale, laddove prima c'era un asilo nido dismessa, soggetta ad integrale demolizione e non riproposizione.

E' palese che i provvedimenti impugnati sono inficiati da un evidente difetto del

presupposto.

Anzi, proprio l'assenza di un centro polifunzionale è motivo per l'attribuzione di un punteggio maggiore alla domanda di finanziamento.

Il Ministero, pur avendo correttamente individuato i fatti e avendoli correttamente rappresentati ha deliberato l'esclusione in base ad una irrazionale ed illogica valutazione degli stessi, attribuendo alla pregressa esistenza di una scuola (dismessa e declassata a bene disponibile) soggetta ad integrale demolizione (per liberare il lotto da destinare alla costruzione del centro polifunzionale) un significato erroneo, illogico o irrazionale.

**1.3** – Sotto altro correlato profilo, si consideri che il Ministero ha denegato il contributo poiché il Comune intende demolire un vecchio asilo nido per realizzare sul medesimo lotto un centro polifunzionale, che prima non esisteva, mentre l'esistenza pregressa di una struttura destinata alla medesima funzione (centro polifunzionale) costituirebbe un presupposto necessario per l'ammissione al beneficio.

Si tratta di un assunto del tutto erroneo, perché contrario alla lettera delle disposizioni normative sopra riportate, che non consentono un tale distinguo.

Della preconditione individuata dal Ministero non c'è traccia nell'avviso. Né può derivare dalle fonti regolamentari e legali sovraordinate.

Anzi, proprio l'interpretazione letterale dell'avviso (e delle altre fonti) esclude siffatto travisamento di senso.

L'esistenza di una pregressa specifica destinazione, quale presupposto legittimante, concerne esclusivamente l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, **punto 2** dell'avviso, laddove sono contemplati *"gli interventi di riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati"*, spazi che possono essere destinati a *"servizi integrativi"* o a *"centri polifunzionali"*.

L'art. 3, comma 1, **punto 1** dell'avviso, per contro, contempla genericamente la possibilità di ammettere a finanziamento la *"costruzione"* *"di asili nido, scuole dell'infanzia e centri*

*polifunzionali*”. L’art. 2, comma 1 dell’avviso prevede a sua volta espressamente che il finanziamento può avere ad oggetto la “*costruzione di edifici di proprietà dei comuni ... da destinare a centri polifunzionali per la famiglia*”, dunque non necessariamente già destinati a tale funzione.

Rafforza siffatta interpretazione anche la norma dell’avviso che prevede l’attribuzione dei punteggi (art. 5, comma 1, lett. c: attribuzione dei punti per i progetti afferenti i “*centri polifunzionali per la famiglia*”), laddove è previsto che in “*assenza di strutture analoghe nel territorio comunale*” sono attribuiti ben 15 punti alla proposta di intervento e zero punti in caso opposto (cfr. art. 5, comma 1, lett. c, numero 4).

Va da sé che, se viene favorito con l’attribuzione di ben 15 punti un progetto che prevede la “*costruzione*” di un centro polifunzionale in assenza di altre strutture analoghe, le regole del finanziamento, contrariamente a quanto ha affermato il Ministero nella nota di esclusione, non presuppongono affatto la presenza di una struttura con analoga finalità, quale condizione per l’ammissione al beneficio; pena l’evidente ed irrisolvibile contraddizione in termini.

Segue che l’impugnata esclusione è palesemente violativa della legge e delle altre norme di rango regolamentare che disciplinano il finanziamento.

**II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 E 61 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 DICEMBRE 2020) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 22 MARZO 2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’AVVISO APPROVATO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22.3.2021 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO PALESE ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA)**

Del tutto improprio ed illegittimo, poi, il richiamo alle risposte ministeriali alla “richieste di chiarimento” a supportare la disposta esclusione.

Nelle note impugnate, si legge che *"con avviso di chiarimento del 15 aprile 2021, prot.n.9186 (quesito n.8), pubblicato sul sito al seguente link ... è stato precisato che l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia"*.

Ben al di là della natura - spesso imprecisa e fuorviante – delle indicazioni fornite in tali note, sta di fatto che il Ministero, da un verso, ha impropriamente richiamato in modo inconferente – per quanto già detto al motivo che precede - la risposta al quesito n. 8 e, da un altro verso, ha del tutto omissso di considerare che, in altra risposta – quella al quesito n. 3 – relativa alla candidatura per un intervento di demolizione e ricostruzione fuori sito, il Ministero risponde affermativamente, precisando esclusivamente che le spese per la demolizione andranno sostenute dal Comune e non saranno finanziabili.

E dunque, emerge come la *"demolizione/ricostruzione"* sia un intervento ammesso, salvo l'esonero dalle spese di demolizione, che danno la misura di come il Ministero abbia inteso classificare tra gli interventi di nuova costruzione anche quelli di demolizione di edifici non più riproposti.

Ed è proprio quanto rigorosamente posto in essere dal Comune che, avendo ben chiara la natura dell'intervento da sottoporre a richiesta di finanziamento – nuova costruzione e non ristrutturazione del plesso preesistente – ha escluso dal quadro economico delle opere finanziabili la demolizione della preesistenza.

Anche sotto tale profilo, il Ministero avrebbe dovuto avere ben chiaro che non vi è alcun *edificio oggetto di intervento* oggetto della richiesta del contributo, ma una nuova costruzione, sotto ogni chiave di lettura, anche della procedura di finanziamento.

Del pari, neanche la P.A. resistente ha considerato che alla domanda se sia *"possibile partecipare al bando per la costruzione ex novo di un centro polifunzionale per la famiglia su area di proprietà comunale"*, il Ministero ha risposto affermativamente senza porre altri distinguo (quesito n. 26).

Segue, anche da ciò, l'evidente arbitrarietà della disposta esclusione.

**III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 E 61 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 DICEMBRE 2020) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 22 MARZO 2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO APPROVATO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22.3.2021 – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO PALESE ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA)**

Nella nota prot. n. 19864 del 04.04.2022 il Ministero dell'Istruzione ha affermato di aver escluso il progetto presentato dal Comune di Nocera Superiore *"all'esito delle verifiche sulla documentazione caricata sul sistema informativo, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura"*.

L'esito di tali verifiche sarebbe dunque all'origine del provvedimento negativo con cui il Comune è stato espunto dalla graduatoria provvisoria, approvata con decreto interdipartimentale n. 94222 02.08.2022, che aveva incluso il Comune ricorrente fra gli *"assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento"* di cui all'allegato 3 del decreto *"divisi per tipologie di interventi ed enti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020"*.

Senonché è palese che non risponde al vero che il progetto presentato dal Comune di Nocera Superiore sia stato escluso per effetto delle verifiche documentali.

I dati e le specifiche caricati a portale e i documenti giustificativi a corredo della domanda, in particolare la copia della deliberazione G.C 153 del 14.05.2021, consentivano fin dalla prima fase - quella che ha condotto alla elaborazione della graduatoria provvisoria - di conoscere che l'intervento proposto contemplava la demolizione del ex asilo nodo e la ricostruzione di un diverso immobile per creazione del nuovo centro polifunzionale per i servizi alla famiglia (CUP: H41B21001960001) - approvazione progetto definitivo, questo

essendo l'oggetto delle deliberazione caricata sul portale, unitamente alla domanda di finanziamento che anch'essa indica espressamente la tipologia dell'intervento candidato a finanziamento.

Il decreto interdipartimentale n. 94222 02.08.2022, alla cui formulazione ha partecipato anche il Ministero dell'Istruzione, non ha avuto dubbi sul punto, inserendo la domanda di Nocera Superiore, sulla base dell'assegnazione automatica dei punteggi collegati alle caratteristiche predicate dal progetto, in posizione utile nella graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento.

Le verifiche documentali eseguite successivamente non hanno fatto emergere una realtà fenomenica diversa da quella descritta nella domanda di finanziamento.

Il Ministero dell'Istruzione ha semplicemente aderito ad una diversa interpretazione, opinando che il progetto presentato dal Comune di Nocera Superiore non fosse più meritevole di riconoscimento.

Di qui la contraddittorietà fra atti, ovvero fra quanto affermato nel decreto interdipartimentale n. 94222 02.08.2022 e quanto affermato nei provvedimenti di esclusione oggetto di gravame.

**IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 E 61 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 DICEMBRE 2020) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – INIQUITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO PALESE ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA)**

Fermo ed insuperabile quanto precede, laddove si possa ritenere che l'esclusione disposta dal Ministero possa trovare giustificazione nel D.M. del Ministero dell'Interno del 22.03.2021 e nell'avviso approvato con lo stesso D.M., non di meno tale decreto e l'avviso sono illegittimi e vanno annullati in parte qua, per le argomentazioni già ampiamente articolate nel primo motivo di ricorso che precede, da intendersi qui integralmente trascritto.

In ossequio ai principi di sinteticità degli atti processuali, ci si limita ad evidenziare che l'avviso sarebbe illegittimo, per violazione del DPCM 30.12.020 e delle stesse disposizioni della legge finanziaria 160/2020, art. 1, comma 59, 60, 61, laddove si possa ritenere che dal contenuto letterale dell'avviso possa derivare l'esclusione dal contributo dei progetti riguardanti la costruzione ex novo di un centro polifunzionale, previa demolizione di un edificio comunale non destinato a tale funzione.

Dall'illegittimità dell'avviso, come sopra postulata, deriverebbe conseguentemente anche l'illegittimità derivata dell'esclusione operata in danno del Comune di Nocera Superiore.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni juris* emerge nei motivi di ricorso.

Il danno è grave ed irreparabile per il Comune ricorrente in quanto l'eventuale mancata, tempestiva inclusione in graduatoria priverebbe il Comune della possibilità di avvalersi del cospicuo finanziamento, dovendo di fatto rinunciare all'opera pubblica.

Il tardivo riconoscimento del diritto di essere incluso in graduatoria, inclusione che era stata concessa dal decreto interdipartimentale 94222 del 02.08.2022 relativo alla graduatoria provvisoria, impedirebbe al Comune di realizzare l'opera pubblica nei tempi strettissimi previsti dal PNRR, cui accede la misura prevista dall'avviso in parola. La mancata realizzazione del centro polifunzionale priverebbe il Comune di Nocera Superiore della possibilità di attivare i relativi servizi, ora peraltro del tutto assenti, mancando nel territorio di riferimento un centro polifunzionale per la famiglia; tutto ciò con grave pregiudizio per la comunità insediata, per le famiglie e i minori.

Di qui l'interesse motivato ad una pronuncia cautelare che assicuri al Comune il bene della vita sperato, anche attraverso il doveroso riesame della domanda e dei documenti prodotti.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*



Si depositano in giudizio, unitamente al ricorso tutti gli atti richiamati, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

**P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso proposto, in una all'istanza di sospensione, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio e rimborso del CUAG.

Ai fini del CUAG, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento di € 650,00.

Salerno, lì 19.05.2022

Avv. Sabato CRISCUOLO